

La valutazione dell'attendibilità e della credibilità della persona offesa e delle sue dichiarazioni nei procedimenti per violenza sessuale. Il minore abusato e la Carta di Noto. Breve ricognizione della più recente giurisprudenza di legittimità.

di *Andrea Diamante*

Sommario: 1. Premessa. - 2. La vittima "sola" depositaria della vicenda. Il contrasto con le altre prove testimoniali e la mancanza di riscontri. - 3. Personale interesse all'accertamento del fatto, "costumi sessuali" e collocazione spaziale del fatto. - 4. La valutazione del minore vittima di violenza sessuale. - 5. La violazione dei protocolli della Carta di Noto.

1. Premessa.

La riorganizzazione dei principi nomofilattici in tema di valutazione dell'attendibilità della vittima di violenza sessuale e della credibilità delle sue dichiarazioni assume precipuo rilievo nell'ottica della comprensione dell'indispensabile ruolo della persona offesa nell'apporto di elementi conoscitivi essenziali per l'accertamento dei fatti di reato. Infatti, se è indiscutibile la tensione istruttoria derivante dalla necessità di apprendere la vicenda dalla bocca di chi l'ha direttamente subita, è altrettanto innegabile che proprio la peculiarità del reato cui si fa riferimento permette di elevare gli approdi del giudice della legittimità a prodotto di laboratorio per la comprensione di principi che trovano generale applicazione anche in procedimenti riguardanti fattispecie diverse. Invero, i principi elaborati in tema di violenza sessuale in ordine alla valutazione dell'attendibilità e della credibilità della persona offesa e delle sue dichiarazioni vantano un rigoroso grado di consapevolezza dal momento che l'accertamento delle particolari dinamiche delle condotte di violenza sessuale spesso deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima.

Si tratta di principi che la Suprema Corte tende a confermare ogniqualvolta si ponga la questione dell'accertamento condotto sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, costituendo orientamenti ormai granitici. Su tale assunto si poggia la presente riorganizzazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità del 2017 in tema di violenza sessuale, ricche di opportuni richiami alla giurisprudenza più risalente, ad ulteriore dimostrazione che trattasi di principi ormai consolidati e lungi da rivisitazioni di segno opposto.

Non tanto per completezza bensì per una almeno accennata esaustività di trattazione, non poteva trascurarsi la valutazione dell'attendibilità del minore vittima di violenza

sessuale. A tal proposito, è dunque d'uopo darsi conto della posizione della Suprema Corte rispetto i protocolli di cui alla Carta di Noto, in particolare in merito alla violazione delle linee-guida in essa tracciate, attraverso la ricognizione della più recente giurisprudenza.

2. La vittima "sola" depositaria della vicenda. Il contrasto con le altre prove testimoniali e la mancanza di riscontri.

L'accertamento delle particolari dinamiche delle condotte di violenza sessuale spesso deve essere svolto senza l'apporto conoscitivo di testimoni diretti, diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità dall'esterno all'una o all'altra tesi¹.

Non è infatti giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell'oggettivo contrasto con altre prove testimoniali o della mancanza di riscontri, in quanto ciò equivarrebbe ad introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra fonti di prova che non solo è esclusa dal codice di rito ma che sottende una valutazione di aprioristica inattendibilità della testimonianza della persona offesa che non è ammissibile². Parimenti, non trova legittimazione un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa che verrebbe di fatto collocata, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. con conseguente violazione del canone di giudizio imposto dall'art. 192, co. 1, c.p.p.³.

3. Personale interesse all'accertamento del fatto, "costumi sessuali" e collocazione spaziale del fatto.

Il controllo circa la credibilità soggettiva della persona offesa e l'attendibilità intrinseca del racconto dovrà essere più penetrante e rigoroso soprattutto quando la persona offesa è portatrice di un personale interesse all'accertamento del fatto⁴. Se è ben vero infatti che la deposizione della persona offesa è astrattamente idonea a fondare di per sé sola la prova del fatto rappresentato, postulando la mancata previsione da parte del legislatore di alcuna deroga della capacità a testimoniare della persona offesa il riconoscimento implicito che la stessa non sia considerata di per sé portatrice di un interesse inquinante, trattasi ciò nondimeno di una presunzione *iuris*

¹ Sez. IV, 18/10/2011, n. 44644; Sez. IV, 21/06/2005, n. 30422.

² Sez. III, 03/10/2017, n. 52051; Sez. III, 19/05/2017, n. 35559.

³ Sez. III, 10/10/2017, n. 46464.

⁴ Ss.. Uu., 19/07/2012, n. 41461.

tantum che impone una concreta verifica della reale terzietà proprio quando entrano in gioco interessi astrattamente confliggenti con quelli dell'imputato⁵.

Tuttavia, gli specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato il sospetto che la vittima di reati sessuali dichiari il falso non possono consistere nei suoi "costumi sessuali", ossia nelle sue abitudini sessuali, nel suo modo di vivere la propria corporeità, di concepire il sesso e la vita sessuale in generale. Si tratta di una regola di giudizio espressamente vietata in quanto tale, posto che la vita privata e la sessualità della persona offesa rilevano solo quando ciò sia necessario alla ricostruzione del fatto ai sensi dell'art. 472, co. 3-bis, c.p.p.. Sicché ogni argomento che intenda far leva sui o anche solo sottintenda i "facili costumi" della persona offesa quale prova della sua inattendibilità non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento⁶.

Inoltre, la mancanza dell'esatta collocazione spaziale del fatto non fa venire meno l'attendibilità della narrazione fatta dalla persona offesa del reato di violenza sessuale quando la collocazione medesima risulti comunque accertata in base ad altri elementi probatori precisi e concordanti⁷.

4. La valutazione del minore vittima di violenza sessuale.

Nel caso in cui la vittima del reato sessuale sia di età minore è necessario che l'esame della credibilità sia onnicomprensivo e tenga conto di più elementi⁸, quali:

- a) l'attitudine a testimoniare;
- b) l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto (vale a dire, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle);
- c) il complesso delle situazioni che attingono alla sfera interiore del minore;
- d) il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare;
- e) i processi di rielaborazione delle vicende vissute.

Invero, una volta accertata la capacità di comprendere e riferire i fatti della persona offesa minorenni, la sua deposizione deve essere inquadrata in un più ampio contesto sociale, familiare e ambientale, al fine di escludere l'intervento di fattori inquinanti in grado di inficiarne la credibilità⁹, tant'è che sarebbe illogica una valutazione sull'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minore vittima di abusi sessuali che venisse condotta esclusivamente riferendosi all'intrinseca coerenza del racconto, senza tenere adeguatamente conto di tutte le circostanze concrete che possono influire su tale valutazione¹⁰.

È stato in particolare precisato che l'assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente in quanto la loro fantasia attinge pur sempre ad un

⁵ Sez. III, 11/07/2017, n. 50916.

⁶ Sez. III, 10/10/2017, n. 46464.

⁷ Sez. III, 16/05/2017, n. 41593.

⁸ Sez. III, 26/09/2007, n. 39994; Sez. III, 27/7/2010, n. 29612.

⁹ Sez. III, 06/12/2012, n. 8057.

¹⁰ Sez. III, 23/05/2013, n. 39405.

patrimonio conoscitivo deve essere temperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte, tendendo a conformarsi alle aspettative dell'interlocutore quando interrogati con domande inducenti¹¹.

Proprio per controllare che il bambino non abbia inteso compiacere l'interlocutore adeguandosi alle sue aspettative è utile ricostruire la genesi della notizia di reato, cioè focalizzare quale sia stata la prima dichiarazione del minore, laddove spontanea anche più genuina perché immune da interventi intrusivi, quali le reazioni emotive degli adulti coinvolti e le loro domande. E se la narrazione del bambino si è amplificata nel tempo è necessario verificare se l'incremento del racconto sia dovuto all'abilità degli intervistatori oppure alle loro indebite interferenze¹².

Diviene quindi imprescindibile il dover tenere conto delle problematiche connesse alla distanza cronologica tra il momento di verifica dei fatti e quello in cui le persone offese vengono esaminate, con il conseguente onere, per il giudice, di una motivazione rafforzata che dia conto della inidoneità del distacco temporale ad incidere sull'attendibilità delle dichiarazioni, in particolare precisando se non siano intervenuti fattori esterni di "disturbo", ovvero se non si siano comunque dimostrati in grado di alterare il corretto ricordo dei fatti¹³.

Di ciò deve tenersi conto anche nella fase dell'esame condotto dal giudice, in quanto, benché il divieto di porre domande suggestive di cui all'art. 499 c.p.p. non operi a proposito delle domande poste dal giudice¹⁴, che può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, non possono comunque essere poste domande nocive¹⁵, dovendo comunque essere salvaguardata la genuinità delle dichiarazioni e non compromessa l'attendibilità della loro fonte, salvaguardia cui si fa obbligo al giudice di assicurare¹⁶.

Attenzione particolare deve essere riservata, poi, ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori, come i fenomeni di suggestione e di contagio dichiarativo, ovvero condizionamenti o manipolazioni anche involontarie. Dunque particolare attenzione deve essere posta sia alle sollecitazioni ricevute dal minore al fine della rivelazione dei fatti, sia al numero e alle modalità delle ripetizioni di tali dichiarazioni, onde verificarne la coerenza e il permanere della genuinità, onde escludere contagi esterni o l'usura della fonte dichiarativa¹⁷.

È semplice dunque comprendere la necessità di una valutazione rigorosa e neutrale, da parte dei giudici, delle dichiarazioni rese dai minori in tenera età, non potendosi all'uopo prescindere dalle scienze che risultano rilevanti nella materia (pedagogia,

¹¹ Sez. III, 18/09/2007, n. 37147.

¹² Sez. III, 13/05/2010, n. 24248.

¹³ Sez. III, 14/05/2015, n. 30865.

¹⁴ Sez. I, 17/09/2014, n. 44223.

¹⁵ Sez. III, 15/04/2015, n. 21627.

¹⁶ Sez. III, 18/01/2012, n. 7373.

¹⁷ Sez. III, 02/03/2017, n. 46592.

psicologia, sessuologia) al fine di esprimere un giudizio di attendibilità attraverso un'articolata analisi critica anche e soprattutto degli elementi probatori di conferma¹⁸.

5. La violazione dei protocolli della Carta di Noto .

Proprio sulla linea degli studi scientifici, la Carta di Noto contiene le linee-guida per gli esperti nell'ambito degli accertamenti da loro compiuti sui minori vittime di abuso sessuale. Pur non dettando regole di valutazione cogenti, tale protocollo rappresenta un importante strumento di verifica dei dati probatori acquisiti nel processo¹⁹, avendo sottolineato la necessità di analizzare le dichiarazioni rese dal minore considerando le modalità attraverso le quali il minore ha narrato i fatti ai familiari, alla polizia giudiziaria, ai magistrati ed agli altri soggetti, tenendo conto in particolare:

- a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto;
- b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto;
- c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative);
- d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate.

L'inosservanza dei protocolli prescritti dalla Carta di Noto per la conduzione dell'esame, però, oltre a non determinare alcuna nullità o inutilizzabilità della prova²⁰, non determina neppure l'inattendibilità delle dichiarazioni raccolte²¹, quanto meno non automaticamente²². Se infatti è vero che il giudice, nella fase di assunzione della prova e nella sua successiva valutazione, non è vincolato al rispetto delle metodiche suggerite dalla Carta di Noto, dalle quali può anche prescindere quando non imposte dal codice di rito, e che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta, è altrettanto vero, tuttavia, che egli è tenuto a motivare perché, nonostante ciò, ritenga, secondo il proprio libero ma non arbitrario convincimento, attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione delle prescrizioni della Carta. Invero, quanto più grave e patente sarà stata la violazione dei modelli, protocolli e procedure prescritti dalla Carta di Noto, e quanto più puntuali saranno state sul punto le eccezioni difensive, tanto più ampio sarà l'onere del giudice di motivare sulla attendibilità del minorenne abusato²³.

¹⁸ Sez. III, 27/07/2010, n. 29612.

¹⁹ Sez. III, 13/03/2014, n. 39411.

²⁰ Sez. III, 13/01/2016, n. 4375; 13/11/2013, n. 37244; Sez. I, 01/02/2012, n. 13610.

²¹ Sez. IV, 22/03/2016, n. 33584; Sez. 3, 16/01/2014, n. 5754.

²² Sez. III, 25/06/2014, n. 41365.

²³ Sez. III, 11/10/2016, n. 648.